

## Nuove regole IVA ex DL 119

1

**LE NOVITA' NORMATIVE IN TEMA DI FATTURAZIONE  
ELETTRONICA ED ADEMPIMENTI CONTABILI DI  
RILIEVO PER GLI ENTI LOCALI – CAPO II DL 119/18**

# Sanzioni ed avvio Efattura

2

*Art. 10*

## **Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica**

**01. ...omissis...**

**02. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)).**

**1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:**

**a) non si applicano se la fattura e' emessa con le modalita' di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;**

**b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019».**

**1-bis. ...omissis...**

**Prevista l'attenuazione sanzionatoria per le irregolarità commesse in tema di fatturazione nel primo semestre 2019.**

# Efattura e servizi di pubblica utilità

3

Art. 10-ter

***Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità***

***1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6-ter e' aggiunto il seguente:***

***"6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate".***

***E' prevista un'autonoma disciplina, dettata da un decreto, per la fatturazione elettronica nei confronti di privati persone fisiche relativamente ai servizi pubblici ex DM 23.10.2000, n. 370 (servizio idrico, rifiuti, energia elettrica, lampade votive, etc.), relativamente a contratti stipulati fino al 2004.***

# Contenuto Efattura

4

## *Art. 11*

### *Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture*

**1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:**

**«g-bis) data in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche' tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;**

**b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La fattura e' emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.».**

**2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.**

Il legislatore ha sganciato la “data fattura” dalla “data di effettuazione dell’operazione”, la cui associazione, invece, è sempre stata perentoria nell’ordinamento IVA. Tuttavia, va posta l’attenzione sul fatto che, pur ampliando il termine per l’emissione delle fatture, la norma non muta l’esigibilità dell’imposta. Questa sorge sempre nei momenti stabiliti dall’art. 6, c. 5, del decreto 633 (o dell’art. 3 del DM 23.01.2015 pe le operazioni in regime di split payment) e continua ad essere il riferimento per la liquidazione periodica.

# Termini annotazione fatture

5

## **Art. 12**

### ***Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse***

***1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».***

**Muta la tempistica di annotazione delle fatture: da termine “mobile” (15 giorni) a termine fisso (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, ferma restando la competenza del mese di emissione).**

# Modalità registrazione acquisti

6

## **Art. 13**

### **Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti**

**1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17,»;**

**b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse.**

**Abolita la numerazione progressiva (c.d. “protocollo IVA) delle fatture d’acquisto e la conseguente indicazione sul registro acquisti.**

# Detrazione IVA

7

## **Art. 14**

### ***Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA***

***1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo' essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.».***

**La norma, estremamente importante nell'ambito privato, di fatto non interessa le PA che applicano lo split payment in quanto la detrazione è conseguente all'esigibilità ex art. 3 del DM 23.01.2015 (pagamento fattura)**

# Rifiuto fatturaPA

8

Art. 15-bis

*Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica.*

**1. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:**

**"g-ter) le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonche' le modalita' tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalita' con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati".**

**Nella legislazione concernente la fattura elettronica verso le pubbliche amministrazioni (fatturaPA) è prevista la regolamentazione attraverso decreto ministeriale del c.d. "rifiuto" della fattura**



# Reverse charge settore energetico

9

Art. 2, c. 2-bis

*All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"*

**Prorogato il reverse charge per la cessione di gas, energia elettrica al GSE, «certificati verdi», etc.**